

Aggiornamento n°25 del 7/4/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLVENDO"

• **Informazioni sull'intermediario**

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale € 114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2007 € -7.996.936,00.=

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• **Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso un insieme di debitori, senza assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni legittima UNICREDIT FACTORING S.p.A. a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

• **Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione**

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C104	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI/ORDINI E/O DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	3,5%
C106	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DELLE	3,5%

	FATTURE CEDUTE	
C107	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C110	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A VALERE SUI CREDITI FUTURI	3,5%
C111	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C112	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C113	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C116	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE TRIMESTRE	2%
C117	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE SEMESTRE	3%
C118	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE ANNO	4,5%
C119	COMMISSIONE DI FACTORING FISSA MENSILE	€ 7.500
C121	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C122	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C130	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI (PER OPERAZIONI DI SCONTO)	4,5%
C134	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A FRONTE DEI CREDITI CEDUTI	3,5%
C135	COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO FINANZIAMENTO (FIN/DIV) E INSOLUTI (INS)	1%
C137	COMMISSIONE DI RISTRUTTURAZIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C138	COMMISSIONE FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C150	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E DOCUMENTO SIMILARE	€ 51,65
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E DOCUMENTI SIMILARI	€ 52
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€ 52
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€ 52
C154	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€ 51,65
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€ 15
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€ 15
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ 15

C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€.800
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€.150
C183	SPESE PER OPERAZIONE	€.10
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€.52
C185	SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	€.52
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€.155
C187	SPESE POSTALI	€.100
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€.260
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€.52
C190	SPESE DI BONIFICO	€.52
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C192	SPESE PER SINGOLA CONTESTAZIONE	€.20
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€.6
C194	RECUPERO SPESE BOLLO SU GARANZIE	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€.15
C202	SPESE INCASSO RID	€.15
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€.15
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€.47
C207	SPESE INCASSO MAV	€.15
C212	SPESE PER BREVITA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€.30
C213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€.200
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€.47
C223	SPESE INSOLUTP RID	€.47
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€.47
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€.20
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€.20
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€.47
C240	SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	€.1.000
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	7,650%
C303	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO	7,650%
C306	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO (SCONTO RAZIONALE)	7,650%
C307	TASSO DI INTERESSE (COMMERCIALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C308	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C309	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE COMPOSTO) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C310	DIFFERENZIALE PREZZO SU ACQUISTO CREDITI	6%
	TASSO DI INTERESSE DI MORA	7,650%
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€.1.100
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€.1.100
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€.800
C410	RECUPERO SPESE PER VALUTAZIONE SINGOLO DEBITORE	€.260
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.260
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.155
C413	SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORI	€.260
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€.130
C415	SPESE A FORFAIT PER APERTURA ANAGRAFICA DEBITORI	€.130
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€.260
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€.1.100
C421	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.260
C422	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.155
C501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
C505	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C507	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTANTI	25 giorni
C508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
C509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni

C515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C523	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C524	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	20 giorni
C525	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
C526	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	20 giorni
C527	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C528	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	20 giorni
C529	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C530	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	20 giorni
C531	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C533	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	25 giorni
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15 giorni
C537	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4%

TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI		
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €.50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.50.000.= FINO AD €.100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €.100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €.50.000.=	6,520%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €.50.000.=	5,460%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• **Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor ed il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring ed il quelle Particolari.

Principali clausole contenute nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring

DEFINIZIONI

Vedasi Legenda

Art. 1 – Oggetto

Il contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

- il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti ceduti, la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti;
- il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo;

c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dei debitori;
Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel "Documento di Sintesi" e nei suoi aggiornamenti.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine di trenta giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore. L'avvenuta cessione dovrà essere apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture unitamente all'intera documentazione probatoria ed accessoria dei crediti.

Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l'avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo e, in tal caso, l'accettazione da parte del Factor delle cessioni ha luogo mediante registrazione delle stesse nel "Conto Cessioni"

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 210 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti

Si intende che, al momento di ogni cessione, il Fornitore garantisca:

- a) che i crediti ceduti sono o saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
- b) che l'importo dei crediti ceduti è o sarà, incontestabilmente dovuto dal Debitore quale corrispettivo di merci o beni forniti o di servizi resi;
- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) che è o sarà, unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 9 del presente contratto;
- g) che i crediti ceduti sono o saranno, originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga del Factor;
- h) che i contratti di fornitura non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 4 - Informazione

Il Fornitore trasmetterà al Factor l'elenco completo della sua clientela, corredato ogni informazione utile, inerente ai suoi rapporti con ogni Debitore, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor e ad aggiornare periodicamente tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali sorgono, consentendo al Factor di verificare l'adempimento dei suddetti obblighi.

Art. 5 - Rapporti con i Debitori

Il Fornitore si impegna a far sì che i contratti di fornitura siano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali e a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi attività tendente all'incasso dei crediti ceduti, versando immediatamente al Factor eventuali somme erroneamente ricevute.

Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e / o prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 6 - Collaborazione

Il Fornitore è tenuto a fornire al Factor la massima collaborazione informandolo di ogni notizia rilevante riguardante la solvibilità dei Debitori, i rapporti commerciali anche pregressi, ed eventuali controversie. A semplice richiesta del Factor, il Fornitore dovrà fornire entro 7 giorni dalla richiesta, a proprie spese, ogni documento e/o attestazione ritenuto utile dal Factor.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 7 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti

Il Factor provvederà all'incasso nonchè alla registrazione dei crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività svolte.

Art. 8 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima del loro incasso. Sulle somme anticipate decorreranno interessi nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti sino al momento dell'incasso dei crediti od alla data stabilita tra le parti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi maturati sino alla data della restituzione e spese. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti, ecc.) o verso il Factor medesimo nell'ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d'ora incondizionatamente tale riduzione.

Art. 9 - Assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore

Il Factor, previa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia della solvenza del Debitore (Pro soluto), previa determinazione di un Plafond e nel quadro delle disposizioni contenute nella sezione IV "Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore".

Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE

Art. 10 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor

Nei limiti del Plafond ed alle condizioni accordate per iscritto il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento restandone esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond;
- i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio.
- i crediti con modalità di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, mezzi elettronici di pagamento (es. Rid, RiBa), tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Si intendono inoltre esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore.

L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo del Fornitore di cedere tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond si intenderanno accettati senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto in merito alla rotatività del Plafond.

Art. 11 - Caratteristiche del Plafond di credito

La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata.

Il Plafond ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il Plafond.

Art. 12 - Revoca e riduzione del Plafond di credito

E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con efficacia della data di ricezione della comunicazione e conseguente cessazione della "rotatività".

In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca.

In caso di revoca di un Plafond di credito, ai fini dei rapporti tra Fornitore e Factor, i pagamenti effettuati dal Debitore unitamente alle note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. I pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere.

In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

Art. 13 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Il rischio assunto dal Factor potrà tornare in capo al Fornitore, limitatamente a ciascun credito, al venir meno di una delle garanzie prestate dal Fornitore indicate all'art. 3 che sarà, quindi, tenuto a riacquistare il relativo credito, corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti oltre interessi e spese.

In caso di inadempimento agli obblighi di cedere tutti i crediti nei confronti di ciascun Debitore, nonché agli obblighi indicati nella Sezione "Obblighi del Fornitore", il Factor potrà diffidare il Fornitore a sanare l'inadempimento entro 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Scaduto inutilmente detto termine, se l'inadempimento si riferisce ad un ammontare di crediti pari o superiore al 30% del complessivo ammontare di crediti ceduti, vantati, alla data dell'inadempimento, verso il medesimo Debitore, sarà revocato con efficacia retroattiva il Plafond.

Qualora l'inadempimento riguardi un ammontare di crediti di importo inferiore, il Fornitore dovrà pagare una penale pari al 3% dell'ammontare dei crediti non ceduti o comunque interessati dall'inadempimento, salvo il maggior danno. Il Factor potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il Fornitore sia inadempiente nei confronti del Factor al pagamento delle competenze, a qualsiasi titolo dovute.

Art. 14 - Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore

Qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento inadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulle forniture o compensazioni la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione entro 180 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese.

Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza. Qualora, nel termine ultimo di 3 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l'importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione che il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor, corrisponda al Factor i compensi e quant'altro di eventuale spettanza di quest'ultimo per il periodo di mancato percepimento.

In assenza di definitiva conclusione della controversia entro tre anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito ritornerà in capo al Fornitore.

Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 - Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Il Factor invierà periodicamente al Fornitore, salvo diverse richieste di quest'ultimo, estratti conto sui quali saranno annotati l'ammontare dei corrispettivi che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato all'art. 2, l'ammontare dei corrispettivi anticipati e degli interessi maturati.

Se entro sessanta giorni dalla loro ricezione il Fornitore non ne contesti il contenuto con lettera raccomandata a.r., gli estratti conto, le comunicazioni relative a documentazione contabile ed ogni altra informazione si intenderanno approvati, e faranno prova contro il Fornitore.

Art. 16 - Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati.

In caso di inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.

Art. 17 - Norme in materia di trasparenza del rapporto

Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor potrà modificare unilateralmente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro i termini di legge.

Art. 18 - Durata - Recesso

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere a mezzo raccomandata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 19 - Risoluzione

Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto.

Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con lettera raccomandata, in caso di violazione di uno degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del contratto.

Art. 20 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni già perfezionate. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo di restituire al Factor i corrispettivi ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

Art. 21 - Incedibilità dei crediti vantati nei confronti del Factor

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere i crediti vantati nei confronti del Factor in dipendenza del presente rapporto di factoring e/o di singole cessioni di credito.

Art. 24 - Foro convenzionale

Per qualunque controversia il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Principali clausole contenute nelle *Condizioni Particolari per le Future Operazioni di Rapporto di Factoring*

- Fornitore e Factor potranno decidere di non procedere alla comunicazione della cessione dei crediti ai Debitori ceduti, ferma restando in ogni caso la validità ed efficacia di tali cessioni ed impregiudicati i diritti e/o le facoltà spettanti al Factor quale cessionario.
- Il Factor potrà effettuare su richiesta del Fornitore versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti ricevuti in cessione nella percentuale fino ad un ammontare massimo che a suo insindacabile giudizio riterrà di poter erogare.
- Le clausole delle Condizioni Generali incompatibili con la mancata comunicazione della cessione dei crediti devono ritenersi a tutti gli effetti prive di ogni efficacia.
- Il Factor conferisce al Fornitore a titolo gratuito il mandato senza rappresentanza a gestire e ad incassare i crediti ceduti dal Debitore. Pertanto, il Fornitore, operando con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ., provvederà alla gestione dei crediti ceduti astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano pregiudicare la posizione del Factor. In particolare, non potrà modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, le condizioni economiche e giuridiche del contratto di fornitura. Il Fornitore provvederà all'incasso dei crediti, girandone entro il termine pattuito l'intero importo al Factor. In caso di mancato pagamenti dei crediti da parte di debitori, il Fornitore sarà tenuto a informare il Factor entro il termine pattuito.
- Il Factor avrà facoltà di effettuare in qualsiasi momento la comunicazione ai Debitori e/o di richiedere al Fornitore di procedere in merito. Il Fornitore, si impegna a compiere tutti gli atti che, a giudizio del Factor ed a spese del Fornitore, si renderanno necessari per portare i Debitori a conoscenza delle predette cessioni entro il termine pattuito. Il Factor è autorizzato a firmare, anche in nome del Fornitore ogni e qualsiasi documento ritenga utile o necessario.
- Il Fornitore è obbligato a comunicare l'avvenuta cessione dei crediti entro 10 (dieci) giorni qualora il Debitore sia sottoposto a protesti, a pignoramenti, a fallimento o ad altre procedure concorsuali e qualora sia fatta richiesta scritta dal Factor.
- Intervenuta la comunicazione della cessione dei crediti al Debitore, tutte le clausole delle Condizioni Generali torneranno ad avere piena efficacia.
- Se il Fornitore non rispetta il termine di cui sopra, per comunicare la cessione al Debitore oppure il termine pattuito per informare il Factor del mancato pagamento dei crediti, l'eventuale assunzione del rischio di insolvenza da parte del Factor decade e la cessione si trasforma in *pro solvendo*.
- Il Fornitore dovrà consegnare al Factor la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione e tutta la documentazione necessaria al Factor per procedere all'incasso dei crediti.
- Il Fornitore dovrà astenersi dal compiere atti pregiudizievoli per la posizione del Factor e dovrà collaborare con lui e nel suo interesse a tutela del credito ceduto.
- Il Factor potrà eseguire sul Fornitore, con periodicità annuale, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, in relazione ai crediti ceduti controlli sull'azienda e sui processi operativi e gestionali esistenti, volti a verificare la conformità ed il rispetto dei requisiti operativi (attuazione di adeguate politiche di credito, di gestione del credito, di reporting, ecc) previsti dalla vigente normativa di vigilanza prudenziale. Il Fornitore è inoltre impegnato a fornire al Factor un rapporto mensile in cui evidenzia gli interventi effettuati e le informazioni ottenute relativamente a tutte le partite scadute e impagate nei termini pattuiti.
- Il pagamento delle commissioni non comporterà di per sé l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti ceduti che si intenderanno garantiti solo se in possesso di tutti requisiti contrattualmente previsti.
- Il mancato pagamento di commissioni, interessi e spese entro il termine di *30 giorni* fissi dalla data di emissione delle fatture comporterà la decadenza delle approvazioni con la conseguenza che il rischio di insolvenza dei debitori ritornerà in capo al Fornitore.
- Il Fornitore potrà concordare con il Factor di limitare l'obbligo di cessione di tutti i crediti ai soli debitori concordemente individuati e di gradimento del Factor. In funzione degli accordi particolari intervenuti, il Fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare la cessione di tutti i crediti verso i debitori identificati a pena di decadenza del rischio di mancato pagamenti assunta dal Factor.
- Il Factor potrà escludere dalla garanzia di mancato pagamento dei debitori assunta i crediti verso la Pubblica Amministrazione, verso le persone fisiche, verso debitori che controllano direttamente o indirettamente il Fornitore, derivanti da interessi, penali convenzionali, da risarcimento del danno da svalutazione monetaria e da spese causate da reclami e/o altre eccezioni del debitore, derivanti da forniture di beni o prestazioni di servizi per la cui esecuzione non siano state ottenute dall'Autorità competente le necessarie autorizzazioni derivanti da forniture di beni la cui importazione nel Paese destinatario viola un divieto esistente e i aventi durata massima superiore a 180 giorni a decorrere dalla data di emissione di ciascuna fattura (eventuali crediti con scadenza superiore a tale durata dovranno essere oggetto di concessione di specifica garanzia di pro soluto da parte del Factor e dovranno essere fissate specifiche commissioni).
- L'assunzione del rischio di mancato pagamento da parte del Factor è subordinata alla consegna da parte del Fornitore di un estratto conto storico del debitore riferito ai 18 mesi precedenti alla data della fattura più vecchia rimasta insoluta di copia delle fatture insolute e dei documenti di trasporto controfirmati dal debitore per ricezione e/o documentazione equipollente o documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del servizio oggetto della fatturazione.
- L'importo massimo complessivo degli indennizzi, dovuto dal Factor al Fornitore per mancati pagamenti per insolvenza dei debitori ceduti non potrà superare complessivamente il numero di volte pattuito delle commissioni pagate nella medesima annualità durante la quale è stato originariamente assicurato il credito il cui mancato pagamento ha determinato l'indennizzo.
- Il Factor potrà concedere al Fornitore un limite di importo entro il quale i crediti si intenderanno accolti con garanzia di solvenza del debitore da parte del Factor senza necessità di preventiva determinazione dell'ammontare da parte del

Factor stesso. In tali casi, il limite di autonomia sarà valido a condizione che i debitori siano aziende iscritte alla camera di commercio da almeno un anno e solo in presenza di telecontrollo protesti e di rapporti informativi positivi di agenzie di informazioni commerciali predefinite aventi data non anteriore a tre mesi rispetto alla prima cessione e che dovranno essere aggiornati ogni dodici mesi.

- In caso di risoluzione verranno conteggiati gli interessi in vigore prima della risoluzione che non sono soggetti a capitalizzazione.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Factor: indica oltre alla UniCredit Factoring S.p.A., anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Fornitore: indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito: indica a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);

Corrispettivo: indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattienga all'atto del pagamento;

Pro solvendo: indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore;

Pro soluto: indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore ai sensi del successivo art.10;

Plafond: indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore, nel quadro delle disposizioni di cui alla Sezione IV;

Compensazione volontaria: indica la facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi.

Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi} \times 100} \right)^{\text{periodi}} - 1 \right] \times 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

Recesso: indica l'atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.

• **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Albricci n° 10 20122 Milano - fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) - **può presentare ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 - 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman - giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman - Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.